



COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE

Città Metropolitana di Roma Capitale

COPIA CONFORME DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 23 DEL 22/02/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE – ASILO NIDO COMUNALE – ANNO EDUCATIVO 2024/2025 – COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI E MODIFICA COSTO BAMBINO/MESE AI SENSI DELLA DGR N.520 DEL 28.9.2023

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventidue del mese di Febbraio alle ore 15:00 ed in prosieguo, presso la Sala della Giunta Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco DOTT. PULCINI MASSIMO.

All'appello nominale risulta:

Membri della Giunta Comunale	Carica politica	Presenti	Assenti
PULCINI MASSIMO	Sindaco	X	
MORANI CATERINA	Vice Sindaco		X
PRIMAVERA ROBERTO	Assessore	X	
SPEZIALE STEFANO	Assessore		X
VALDAMBRINI FRANCESCA	Assessore	X	
	TOTALE	3	2

Partecipa il Segretario Comunale DOTT. CONIGLI ENRICO, incaricato della redazione del verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Massimo PULCINI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

PREMESSO che ai sensi dell'art. 172, comma I, lettera e) del TUEL D. Lgs. n. 267/2000 occorre allegare al bilancio di previsione annuale la deliberazione con la quale sono determinati per l'anno successivo, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi a domanda individuale;

VISTO, inoltre, l'art. 243 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale gli enti locali strutturalmente deficitari sono tenuti a coprire i costi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non inferiore al 36%, computando, a tal fine, i costi di gestione degli asili nido in misura pari al 50%;

VISTO il decreto interministeriale 31 dicembre 1983, con il quale è stato approvato l'elenco dei servizi pubblici a domanda individuale;

CONSIDERATO che per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite dall'ente, poste in essere ed utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;

VISTO l'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, il quale prevede che gli enti locali definiscono, non oltre la data di approvazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe, contribuzioni ed entrate specificatamente destinate;

VISTA la Legge 8 novembre 2000, n.328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e smi;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n.107: "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e smi;

VISTA la Legge regionale 5 agosto 2020, n.7: "Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia";

VISTO l'art. 49 della LR n.7/2020 il quale prevede che la Giunta regionale, sulla base delle indicazioni del programma di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8 del d.lgs. 65/2017 e sentita la commissione consiliare competente in materia, approva, con deliberazione, il programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia, di seguito denominato programma regionale, che definisce:

- a) le linee d 'indirizzo e i criteri generali di attuazione degli interventi, ivi compreso il sostegno alle famiglie che non usufruiscono dei servizi educativi a offerta pubblica;
- b) i criteri per la definizione da parte dei comuni delle tariffe dei servizi socioeducativi a offerta pubblica, secondo canoni di qualità e omogeneità delle politiche tariffarie anche in relazione alla compartecipazione degli utenti al costo dei servizi medesimi;
- c) i criteri di ripartizione delle risorse tra i comuni per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi educativi prevedendo anche specifici incentivi e/o agevolazioni definite nel predetto articolo;

DATO ATTO

- che il comma 3 del suddetto art. 251 cita testualmente: *“Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato”*;
- che per i servizi a domanda individuale l'Ente è tenuto ad approvare le tariffe che assicurino la copertura del 36 % dei costi complessivi dei servizi con i soli proventi degli utenti;

VISTO l'art. 117. Tariffe dei servizi del T.U. 267/2000 nel quale si stabilisce che gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti:

- a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;
- b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;
- c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;
- d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato;

VISTO il programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia per il triennio 2021-2023 ai sensi dell'art. 49 della L.R. n.7/2020, approvato con DGR n. 672 del 19.10.2021 nel quale viene disposta la modalità di compartecipazione degli utenti al costo del servizio di Asilo nido;

CONSIDERATO che il Programma regionale prevede, tra i criteri di ammissibilità alla ripartizione delle risorse economiche dedicate agli asili, l'aggiornamento del Regolamento comunale, con l'adozione dei criteri per la definizione delle tariffe dei servizi socio educativi a offerta pubblica, secondo i parametri a fascia ISEE e retta massima indicati nel programma stesso;

VISTA la nota della Regione Lazio, Direzione Regionale per l'inclusione sociale Area Famiglia prot. 226044 del 7.2.2022 assunta al protocollo dell'Ente al n. 4509 stessa data nella quale, a seguito di richieste di chiarimenti, ulteriormente, che la determinazione da parte della Regione Lazio dei massimali delle tariffe per i servizi socioeducativi e delle fasce ISEE, contenuti nel Programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia approvato con la sopra citata DGR non è una norma dispositiva ma un requisito necessario per il Comune per accedere ai contributi regionali previsti annualmente, sulla base delle rendicontazioni inviate dai competenti uffici comunali;

VISTA la delibera di Consiglio comunale n. 11 del 3.5.2022 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento comunale dei Servizi educativi per la prima infanzia;

DATO ATTO che con la suddetta delibera e ai sensi della sopra citata DGR 672/2021 e delle indicazioni degli uffici della Direzione regionale per l'inclusione sociale – Area famiglia - di cui alla nota prot. 226044/2022, sono stati approvati i parametri di contribuzione degli utenti per il Servizio di Asilo nido;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 41 del 10.5.2022 con la quale sono state approvate le tariffe di che trattasi basate sul reddito ISEE presentato come di seguito riportato:

ISEE NUCLEO	RETTA MASSIMA
1) 0- 5.000 euro	retta massima = 0 euro;
2) 5.000,01 - 10.000 euro	retta massima= 50 euro;
3) 10.000,01 - 15.000 euro	retta massima= 100 euro;
4) 15.000,01- 20.000 euro	retta massima= 150 euro;
5) 20.000,01- 25.000 euro	retta massima= 200 euro;
6) 25.000,01- 30.000 euro	retta massima= 250 euro;
7) 30.000,01- 35.000 euro	retta massima= 300 euro;
8) 35.000,01- 40.000 euro	retta massima= 350 euro;
9) 40.000,01- 50.000 euro	retta massima= 400 euro;
10) oltre 50.000,01 euro	retta massima= 500 euro;

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 520 del 28.9.2023 con la quale è stato approvato il Programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia, ai sensi della L.R. 7/2020 – triennio 2024/2026;

DATO ATTO che nel suddetto programma regionale vengono indicate le modifiche alle quote di compartecipazione delle famiglie per i servizi educativi previsti dalla L.R. 7/2020, in considerazione che le precedenti approvate con DGR 672/2021, se da una parte hanno contribuito ad alleggerire l'impegno economico delle famiglie, dall'altra hanno trasferito le quote ai Comuni generando un impatto negativo sui bilancio degli Enti;

CONSIDERATO che con la predetta D.G.R. 520/2023 sono stati modificati criteri e tariffe per la contribuzione degli utenti per il Servizio di Asilo nido;

TENUTO CONTO che i Comuni potranno accedere ai contributi regionali solo a seguito dell'adozione dei parametri di contribuzione modificati;

VISTA la Delibera di Giunta comunale n. 90 del 16/10/2020 con la quale si è disposto che la quota mensile per il servizio di Asilo nido dovrà essere pagata per intero anche in caso di assenza del bambino, fatte salve le seguenti eccezioni:

- ⇒ ricovero ospedaliero comprovato da certificato rilasciato dalla struttura ospedaliera;
- ⇒ convalescenza post-ricovero comprovata da certificato del medico Pediatra;
- ⇒ infortunio comprovato da certificato di pronto soccorso o struttura ospedaliera;
- ⇒ assenze per motivi sanitari legati al Covid - 19, opportunamente certificate;

DATO ATTO che le eventuali riduzioni verranno effettuate come di seguito riportato:

Percentuale di assenza (considerati i giorni di servizio)	Percentuale Decurtazione
Assenza pari o superiore al 25%	25%
Assenza tra 50% e 75%	50%

Assenza superiore al 75%	100%
--------------------------	------

DATO ATTO altresì, che per i non residenti è previsto il pagamento della quota massima indipendentemente dal reddito.

RITENUTO di provvedere in merito;

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente riportati:

- 1. DI APPROVARE** le tariffe relative alla contribuzione delle famiglie per il Servizio di Asilo nido comunale, come di seguito riportato, sulla base di quanto indicato dalla D.G.R. 520 del 28.9.2023 a partire dall'anno educativo 2024/2025 e per gli anni scolastici successivi:

ISEE NUCLEO	RETTA MASSIMA
1) 0- 5.000 euro	retta massima = 20 euro;
2) 5.000,01 - 10.000 euro	retta massima= 80 euro;
3) 10.000,01 - 15.000 euro	retta massima= 160 euro;
4) 15.000,01- 20.000 euro	retta massima= 240 euro;
5) 20.000,01- 25.000 euro	retta massima= 300 euro;
6) 25.000,01- 30.000 euro	retta massima= 350 euro;
7) 30.000,01- 35.000 euro	retta massima= 400 euro;
8) 35.000,01- 40.000 euro	retta massima= 450 euro;
9) 40.000,01- 50.000 euro	retta massima= 500 euro;
10)Oltre 50.000,01 euro	retta massima= 600 euro;

- 2. DI DARE ATTO** che l'approvazione delle predette tariffe per l'utenza dell'Asilo nido comunale costituisce necessaria condizione di accesso alla contribuzione regionale a decorrere dall'anno educativo 2024/2025;
- 3. DI DARE ATTO che** con con l'applicazione delle suddette quote di compartecipazione da parte degli utenti, non si ravvisa nessuna violazione o contrasto con le disposizioni di cui all'art. 251 comma 4 del T.U. 267/2000;
- 4. DI CONFERMARE** anche per l'anno educativo 2024/2025 quanto disposto con propria deliberazione n. 90 del 16/10/2020, relativamente alle assenze del bambino nei casi citati in premessa;
- 5. DI APPROVARE**, per i motivi indicati in premessa, il costo a bambino/mese che non potrà essere inferiore ad € 840,00, così come disposto dalla sopra citata DGR n. 672/2021 e confermato con la DGR n. 520/2023 a partire dal mese di settembre 2024, quindi anno educativo 2024/2025;

6. DI DEMANDARE al competente ufficio comunale tutti gli atti derivanti dal presente atto.



Pareri

Comune di Monte Porzio Catone

Estremi della Proposta

Proposta Nr. 20 del 15/02/2024

Ufficio Proponente: AREA POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE – ASILO NIDO
COMUNALE – ANNO EDUCATIVO 2024/2025 – COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI E
MODIFICA COSTO BAMBINO/MESE AI SENSI DELLA DGR N.520 DEL 28.9.2023**

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 sono stati espressi i seguenti pareri

Settore: **CATENACCI ALESSANDRA**

Parere Espresso: **FAVOREVOLE**

Data e Ora Parere: **15/02/2024 11:24:42**

Il Responsabile del Settore
CATENACCI ALESSANDRA

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
F.TO DOTT. PULCINI MASSIMO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. CONIGLI ENRICO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato nella Server Farm in uso al Comune di Monte Porzio Catone.

ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale Visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione

E' divenuta esecutiva il giorno 22/02/2024, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c 4, D.Lgs. 267/2000)

Dalla Residenza Municipale, li 22/02/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. CONIGLI ENRICO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato nella Server Farm in uso al Comune di Monte Porzio Catone.